legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 44/2016
del 18 ottobre 2016

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Regimi speciali in base al nuovo codice doganale dell'Unione

Chiarimenti sulla riammissione al piano di rateazione

Chiarimenti sulla compilazione dei modelli Irap 2016 e Unico SC 2016

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Determinazione della base imponibile Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Impugnabile l'estratto ruolo in caso di mancata notifica della cartella di pagamento

Presupposti per la diretta iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatica

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nel leasing finanziario la tassa automobilistica grava sull'utilizzatore

Regimi speciali in base al nuovo codice doganale dell'Unione

Agenzia delle dogane – Nota del 10 ottobre 2016, n.84724

L'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali previsti dal nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU) istituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, n.952, applicabile dal 1 maggio 2016. In particolare, l'Agenzia delle dogane ha chiarito che:

- la riscossione dell'Iva gravante sulle operazioni effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale è effettuata con le modalità prevista per il perfezionamento attivo, ossia:

(i) sospensione del dazio e dell'Iva all'atto del vincolo della merce al regime;
(ii) successiva riscossione dei diritti doganali all'atto dell'importazione definitiva della merce.

- il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo non deve essere necessariamente colui che organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell'Unione;
- nel caso di rilascio di autorizzazioni al perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea e uso finale su dichiarazione doganale, la dichiarazione doganale deve contenere, anche in un documento allegato, i dati previsti dall'art.55, par.1, n.8 del Regolamento delegato (UE) della Commissione del 1 maggio 2016, n.341 (RDT), riguardanti le informazioni concernenti l'operazione svolta (ie. il tipo di trasformazione o utilizzo, la descrizione delle merci, il termine di appuramento etc.)

torna su

Chiarimenti sulla riammissione al piano di rateazione

Agenzia delle entrate - Circolare del 3 ottobre 2016, n.41/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, per non aver rispettato (dopo aver effettuato il pagamento della prima rata) le scadenze successive, di ottenere un nuovo piano di rateazione ai sensi dell'art.13-*bis*, comma 3 del dl 24 giugno 2016, n.113, In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- il beneficio della riammissione alla rateazione è riservato a coloro che hanno definito le somme dovute a seguito di adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire o di prestazione di acquiescenza all'accertamento, e non anche a coloro che si sono avvalsi di altri istituti deflattivi del contenzioso di cui al dlgs 31 dicembre 1992, n.546 (e.g. la conciliazione o l'accordo di mediazione);
- l'istanza può essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal 20 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n.113 cit.), per posta, consegna diretta o via pec;
- l'Amministrazione finanziaria, dopo aver appurato l'esistenza dei requisiti per la riammissione, comunica l'importo della prima rata (comprensiva di imposte, interessi e sanzioni), che deve essere versata dal contribuente entro sessanta giorni dalla comunicazione e, successivamente, predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale;
- il mancato pagamento di una rata successiva a quella iniziale comporta la decadenza dal nuovo piano di rateazione, in seguito alla quale l'Amministrazione finanziaria procede al recupero coattivo di quanto dovuto in base al nuovo piano rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per decadenza dal piano di rateazione.

torna su

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sulla compilazione dei modelli Irap 2016 e Unico SC 2016

Assonime – Circolare del 26 settembre 2016, n.23

L'Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli di dichiarazione Irap 2016 e Unico SC 2016, focalizzandosi sulla deduzione dalla base imponibile dell'Irap dei costi per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato e l'obbligo di segnalazione, nel modello Unico, delle partecipazioni di controllo in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'Assonime, ha chiarito, tra l'altro che:

con riferimento alla dichiarazione Irap 2016:

(i) la deducibilità analitica dei costi del personale dipendente a tempo indeterminato, prevista dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità per il 2015), non sostituisce le preesistenti deduzioni di cui all'art.11 del dlgs 15 dicembre 1997, n.446 (cd. deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale), ma si aggiunge ad esse consentendo la riduzione della parte dei costi che in base alla preesistente disciplina rimanevano indeducibili;

(ii) qualora il contribuente non indichi in modo esatto l'ammontare delle deduzioni fisse, e di conseguenza risulti inesatto, per eccesso, anche l'ammontare della deduzione residuale analitica, non è sanzionabile in quanto tali comportamenti si qualificano come violazioni meramente formali non arrecando pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento della stessa;

- con riferimento alla dichiarazione Unico SC 2016:

(i) i soggetti che detengono partecipazioni di controllo che ricadono nell'ambito applicativo della cd. disciplina CFC di cui all'art.167 del Tuir, barrando la casella denominata "art.167, comma 8-*bis*", intendono testimoniare che la detta disciplina non si ritiene applicabile in virtù dell'unica esimente prevista in tal caso dall'art.167, comma 8-*ter* del Tuir, e cioè quella della connotazione non artificiosa dell'entità estera;

(ii) le società sono tenute ad individuare, nei limiti del possibile, la sussistenza delle condizioni di operatività della disciplina CFC optando comunque, nei casi dubbi, per la segnalazione in dichiarazione anche di quelle partecipazioni per le quali l'esistenza dei relativi presupposti applicativi non appaia del tutto certa.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Determinazione della base imponibile Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria

Corte di Giustizia – Sentenza del 5 ottobre 2016, causa C-576/15

La Corte di Giustizia ha chiarito che, in base alle disposizioni comunitarie in materia di Iva di cui alla Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, e al principio di neutralità fiscale, l'Amministrazione finanziaria può presumere la sussistenza di una cessione di beni, laddove non rinvenga le merci nello stabilimento di un soggetto passivo e conseguentemente in assenza di registrazioni contabili e fiscali, determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone (il tipo e la natura dell'attività esercitata, i documenti recanti dati affidabili, l'importanza commerciale del luogo in cui l'attività è esercitata, etc.). Secondo la Corte, inoltre, spetta al giudice del rinvio verificare che le disposizioni previste dalla normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'Iva e di evitare l'evasione.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Impugnabile l'estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella di pagamento

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 ottobre 2016, n.20611

La Corte di Cassazione ha chiarito che è impugnabile la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'agente della riscossione. Secondo la Corte, pertanto, poiché l'impugnabilità dell'estratto ruolo è ancorata alla conoscenza dello stesso, il termine entro cui impugnare la cartella deve decorrere dalla data di stampa del documento ovvero dalla data a partire dalla quale il contribuente viene a conoscenza del proprio debito.

torna su

Presupposti per la diretta iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatica

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 ottobre 2016, n.19860

La Corte di Cassazione ha chiarito che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art.36-bis del dpr 29 settembre 1973, n.600, è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, solamente quando il dovuto sia determinato mediante un controllo cartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Secondo la Corte, quindi, quando la definizione delle somme dovute richieda, invece, la risoluzione di questioni di carattere giuridico, l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nel leasing finanziario la tassa automobilistica grava sull'utilizzatore

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze - Sentenza del 4 ottobre 2016, n.1295/1/2016

La CTP di Firenze ha chiarito che, in tema di leasing finanziario, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è il locatore/utilizzatore, non essendo configurabile alcuna responsabilità solidale della società di *leasing*. Secondo la Commissione, inoltre, tale impostazione deve ritenersi applicabile anche prima del 1 gennaio 2016, poiché il dl 24 giugno 2016, n.113, non ha apportato alcuna modifica sostanziale al dl 19 giugno 2015, n.78, che già attribuiva la responsabilità e l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica a carico del locatore/utilizzatore del bene.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO
LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it